

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale di Bergamo  
II SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente  
**SENTENZA**  
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxx/2018 promossa da:

**OPPONENTE**

contro

**BANCA**

**RICORRENTE**

**CONVENUTO**

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI  
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

L'opposizione a precetto in esame muove dall'asserita usurarietà del mutuo stipulato inter partes, conseguendone, nella prospettazione attorea, l'inconfigurabilità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo "per essere usurario sin dalla sua stipulazione e per l'effetto dichiarare e statuire che la **BANCA** ha diritto alla sola somma residua per l'importo che risulterà dovuto secondo l'esperenda istruttoria".

E' pacifico in causa che tra le parti sia stato stipulato un contratto di mutuo in data 17.12.2008, per atto notaio (omissis) dell'importo capitale di € 60.000 da restituirsi in 240 mesi con sistema di ammortamento alla francese e rata fissa a quota capitale crescente ed interessi decrescente.

Riferisce l'opponente che nell'anno 2013, in ragione dell'inadempimento ex adverso contestato all'adempimento dell'obbligo di restituzione della somma mutuata, la Banca mutuante intraprendeva esecuzione forzata, nel cui ambito veniva altresì concordata istanza di conversione con ratei mensili di € 835,00, ancora in corso al momento della proposizione dell'opposizione all'esecuzione.

L'opponente lamenta l'usurarietà del mutuo, perché "nel piano di ammortamento si è applicato un tasso effettivo diverso da quello fisso in atti indicato, che nel sistema di calcolo effettuato vi è una componente sicuramente anatotistica e che pertanto emendando il rapporto con quanto sostenuto e che troverà conferma in giudizio, il dovuto alla banca era ed è consistentemente inferiore" (pag. 2 del ricorso). L'opponente a pag. 2 e seguenti del ricorso in opposizione, illustra, attraverso una serie di argomentazioni di matematica finanziaria la ragione per la quale il sistema di calcolo degli interessi mediante ammortamento alla francese, da un lato, non sia conforme agli artt. 820 ed 821 cc e, dall'altro, conduca alla produzione di interessi composti, con effetto implicitamente anatocistico e, per tale via, al superamento del tasso soglia.

La Banca convenuta, costituendosi, ha integralmente contestato in fatto e in diritto l'avversa prospettazione, concludendo per la reiezione dell'opposizione.

Esperiti gli incumbenti ex 183 cpc, rigettate le istanze istruttorie di parte opponente (segnatamente la CTU) con l'ordinanza del 29.4.2019, -quindi respinta l'istanza di revoca dell'ordinanza istruttoria, con nuova ordinanza del 16-5-2019, successivamente disposti una serie di rinvii officiosi in ragione di

riassegnazioni del procedimento in epigrafe, questo veniva infine chiamato all'udienza odierna, per precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale, previa concessione di termine per il deposito di sintetiche memorie ricognitive delle rispettive difese.

L'opponente, in tale memoria, reitera la propria prospettazione in punto anatocismo implicito nel sistema di ammortamento alla francese e conseguente usurarietà originaria del tasso, altresì aggiungendo a tale tesi, esaustiva dell'impianto teorico dell'opposizione, un cenno alla ritenuta violazione dell'art. 117, co. 4°, TUB, a mente del quale sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi d'interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

L'opponente parrebbe contestare, da ultimo, che nella fattispecie in esame siano state indicate le "condizioni" praticate, è un mero eufemismo, atteso che non risulta, in alcuna maniera, quale sia il regime degli interessi applicati al caso di specie"; viene infine ribadita la necessità di CTU, poiché solo per il suo tramite "si potrà accertare quelli che sono i principi basilari della scienza chiamata matematica finanziaria e non si potrà che essere presi da facili suggestioni quali quelle sulla econometria (quello che dicono i più è corretto, mentre quello che dicono i meno non è corretto) e così via dicendo.

Spostare l'asse del tempo fra la rata dovuta (sia essa in regime di semplice che composto) ed il capitale in restituzione è errore insanabile che porta a conseguenze irrimediabili anche se apparentemente sembra che si tratti di operazione corretta e coerente" (pag. 3 della memoria 10.5.2021).

La difesa di parte convenuta, nella memoria ricognitiva depositata nel termine concesso del 10.5.2021, dopo ampia ricostruzione della cornice fattuale in cui s'inscrive l'azione avversaria, si è limitata, come già in sede di comparso costitutiva, a richiamarsi alla propria consulenza di parte.

Ciò posto, va in primo luogo sgomberato il campo da ogni questione relativa alla violazione dell'art. 117 TUB, non solo perché costituente un novum rispetto al perimetro dei motivi d'opposizione, ma perché del tutto distonico rispetto all'originaria prospettazione che muove, proprio, dalla individuazione delle condizioni economiche applicate per giungere alla censura di usurarietà del tasso in concreto applicato. Di là di ciò, il richiamo all'art. 117, 4° co, TUB, notoriamente inteso a vietare — mediante la sanzione della nullità — ogni rinvio agli usi (cd. uso di piazza richiamato dalle risalenti Norme Bancarie Uniformi), non ha alcuna concreta inerenza alla fattispecie concreta, posto che non è dato scorgere e, soprattutto, non è dedotto dall'opponente alcun rinvio o relatio a dati extracontrattuali, determinati o indeterminati che siano.

Sempre in linea di fatto, non è dato comprendere come parte opponente — e, per essa, il suo consulente di parte nello scarno foglio di calcolo allegato al ricorso — quantifichi gli interessi corrispettivi applicati dalla Banca in € 51.316,12, laddove essi ammontano ad € 40.689,42, oltre ad € 408,50 di interessi di preammortamento.

Ciò premesso, con riguardo — ancora — all'usurarietà dei tassi, non ci si può che richiamare ai principi stabiliti in S.U. 18.9.2020, n. 19597 e, dunque, ribadire che

- anche l'interesse moratorio è suscettibile di essere accertato come usurario, con esclusione della debenza di quest'ultimo;

- l'usurarietà di quest'ultimo, non travolge l'interesse corrispettivo, ove quest'ultimo sia sottosoglia.

Riguardo la non usurarietà dell'interesse corrispettivo già s'è detto, ove si consideri l'ammontare nell'importo sopra enunciato ed il computo del suo onere nel rispetto dei principi di calcolo stabiliti da Banca d'Italia e non secondo opzioni alternative e soggettive.

*Sentenza, Tribunale di Bergamo, Giudice Gian Pio Conca Bruno, n. 1247 del 23 giugno 2021*

L'impatto usurario dell'interesse di mora non è concretamente dedotto dall'opponente che, anzi, innerva la propria opposizione con la censura dell'originaria usurarietà del tasso e, dunque, necessariamente di quello corrispettivo: d'altro canto, anche quest'ultima non pare assumere una sua compiuta autonomia, essendo a sua volta consequenziale alla propugnata illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, il quale varrebbe a generare un interesse composto e, con esso, un accrescimento del debito a tale titolo e, dunque, del monte complessivo di interessi, tale, appunto, da superare —sempre in thesi— il tasso soglia.

Riguardo la legittimità di tale sistema di ammortamento — nel solco di quanto sostenuto da coloro che la stessa parte opponente riconosce o non esclude essere, tuttora, "i più" (pag. 3 della memoria 10.5.2021) — giova semplicemente ribadire che attraverso tale sistema di prevede un piano di rimborso con rata fissa, in base al quale gli interessi vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota d'interessi della rata di rimborso. Di qui la non configurabilità di un effetto anatocistico, perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, sì che non vi sono interessi scaduti che producono ulteriori interessi (ancora, da ultimo e in luogo di molte, App. Venezia 19.2.2021).

Ne segue che alcun anatocismo o violazione dei principi civilistici in materia di computo dei frutti civili può essere ravvisata nel sistema di ammortamento alla francese, pur dovendosi prendere atto della sua maggior onerosità rispetto a sistemi di ammortamento alternativi (come quello c.d. all'italiana). Tale opzione, tuttavia, rientra nella volontà negoziale delle parti e, dunque, non può formare oggetto di sindacato giudiziale sulla mera convenienza economica del contratto; tanto meno quando, come nel caso che ci occupa, esso non sia frutto solo di un'originaria pattuizione, ma anche di un successivo atto convenzionale di ricognizione ed accertamento del debito che, peraltro, ormai è prevalentemente costituito dal rimborso delle spese legali via via maturate nell'ambito del contenzioso esecutivo che l'odierna opponente ha inteso instaurare e coltivare e di cui il giudizio in esame costituisce un'ulteriore fase.

Di qui, conclusivamente, la piena correttezza delle ordinanze istruttorie rese dal precedente magistrato assegnatario e, alla luce di quanto già ivi argomentato, la totale superfluità della CTU richiesta. Non si tratta, infatti, di ritrarre motu proprio determinate conseguenze contabili da calcoli di matematica finanziaria non plausibilmente attingibili dall'organo giudicante in assenza di adeguato supporto accertativo di carattere tecnico, bensì di avallare sul piano interpretativo e, per così dire, ideologico un conteggio degli oneri finanziari derivanti dalle previsioni contrattuali (che la stessa parte opponente annette all'area del non contestato, pag. 5 della memoria 10.5.2021), sulla base di un'opzione di calcolo alternativa che guardi a ciò che la parte ritiene essere la sostanza economica della pattuizione, in manifesta contrapposizione al contenuto espresso della clausola che prevedendo l'applicazione degli interessi solo sul capitale residuo esplicitamente elide la presenza di interessi scaduti sulla rata, a loro volta produttivi di ulteriori interessi: di qui, infatti, l'anatocismo protestato come "implicito".

L'opposizione va quindi respinta.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite, liquidate come da seguente dispositivo, in misura inferiore al medio tariffario secondo lo scaglione di legge ma conforme alla nota spese esposta e, dunque, in conformità del petitum formulato a tale specifico riguardo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione proposta;

condanna l'opponente alla rifusione di spese e competenze di lite, liquidate in € 3989,70 per compenso professionale, € 2,00 per anticipazioni, oltre rimb. forf. 15%, cpa ed iva di legge.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alla parte presente ed allegazione al verbale.

Bergamo, 23 giugno 2021

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

## Il Giudice

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS